# Dott. FRANCESCO LACCHI

N O T A I O

V. PRETORE ONORARIO NEL MANDAMENTO DI MILANO
P.ZZA DI VIIIORO, 2 - Tel. 0298490288 - 98240290
20098 S. GIULIANO MILANESE Ceuse Matteotti,8 - Tel. 0276000420 (n. 3 linee)

20121 MILANO Repertorio N.40801

Raccolta N.14945

ATTO MODIFICATIVO DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI

FONDAZIONE ONLUS

REPUBBLICA ITALIANA

Il venti aprile duemila.

In Milano e nello studio in Corso Matteotti n. 8. Avanti a me dottor FRANCESCO LACCHI, notaio iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Milano, Registrato a MILANO
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, residente in N. 1717 Serie 1/4 San Giuliano Milanese con studio ivi alla piazza Di Atti Pubblici ...... Vittorio n. 2, con l'assistenza dei testimoni, i- Esatte L...... donei e a me noti signori:

Bertazzoni Viviana, impiegata, nata a Ala (TN) il 6 febbraio 1957, domiciliata a Milano al Corso Matteotti n. 8;

Colombo Gian Mario, commercialista, nato a Brugherio il 9 ottobre 1942 con domicilio in Milano Via Copernico n. 28;

### SONO PRESENTI

TAVECCHIO SILVIA, dirigente, nata a Milano il 22 novembre 1941, con domicilio in Milano Via Marghera n. 14, Codice Fiscale TVC SLV 41S62 F205 J

TAVECCHIO ALESSIO, programmatore, nato a Bergamo il 7 dicembre 1970, con domicilio in Monza (MI) Via Azzone Visconti n. 41, Codice Fiscale TVC LSS 70T07 A794 I.


BIANCHI ANNALISA, imprenditrice, nata a Bergamo il 30 ottobre 1965, con domicilio in Mendrisio (Svizzera) Via Rime n. 1, Codice Fiscale BNC NLS 65R70 A794 U

TAVECCHIO ASTOLFO, dirigente, nato a Lecco il 26 febbraio 1943, con domicilio in Monza (MI) Via Azzone Visconti n. 41, Codice Fiscale TVC SLF 43B26 E507 A.

Delle identita' personali dei costituiti, cittadini italiani , io notaio sono certo.

## I costituiti premettono

- che con atto a rogito del Notaio Giorgio Baralis di Casale Monferrato in data 23.07.1998 rep. n. 53552/7741, registrato a Casale Monferrato dil. 3.08.1998 al numero 630 Serie 1; costituivano una fondazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs 4.12.1997 n. 460 con la denominazione: " FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO ONLUS " con sede in Monza (MI) Via Azzone Visconti n. 41;
- che gli stessi intendono estendere e riformulare l'oggetto sociale; elevare la somma costituente il patrimonio iniziale della fondazione; e, adottare fermo restando la denominazione e la sede della fondazione, un nuovo testo dello statuto.



Firmato: Illeggibile

Tanto premesso

i signori Tavecchio Silvia, Tavecchio Bianchi Annalisa e Tavecchio Astolfo nella qualità di unici fondatori della " FONDAZIONE ALESSIO TA-VECCHIO ONLUS ", ad integrazione e modifica del citato atto costitutivo e statuto a rogito del Notaio Giorgio Baralis del 23.07.1998 rep. 53552/7741 modificano il 1º capoverso dell'articolo 6) dell'atto costitutivo nonchè l'articolo 3) dell'atto costitutivo e statuto come seque:

Articolo 6) Al fine di costituire il patrimonio iniziale della Fondazione i signori Tavecchio Alessio, Tavecchio Silvia, Bianchi Annalisa e Taveccho dotano la stessa della somma di Astolfo 150.000.000 (centocinquantamilioni) dando atto che il patrimonio della fondazione è stato elevato a lire 150.000.000 (centocinquantamilioni) avendo nel frattempo raccolto essi fondatori tale disponibilità attraverso molteplici donazioni di modico valore in denaro.

Fermo il resto dell'articolo.

"Articolo 3) - La Fondazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore assistenza sociale e sociosanitaria a favore di persone disabili e non.

A tal fine la Fondazione potrà:

- 1) Fornire un adeguato supporto psicologico-morale ai pazienti e anche ai familiari e/o persone a loro vicini.
- 2) Prestare collaborazione alle aziende sanitarie ed ospedaliere per il reinserimento sociale persona.
- 3) Organizzare e realizzare convegni, conferenze ed incontri, finalizzati all'informazione ed alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui progressi della scienza medica e sulle attività ed obiettivi della Fondazione.
- 4) Svolgere attività di ricreazione e di socializzazione anche attraverso rappresentazioni teatrali, film, spettacoli, manifestazioni sportive ecc.
- Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione, potrà altresì concorrere alla:
- a) alla creazione e la gestione di centri di cura ed accoglienza finalizzati ad offrire l'aiuto per il riequilibrio fisico, psichico e morale a persone disabili e sofferenti.
- b) realizzazione di strutture ricettive, unitamente a piscine e palestre per la rieducazione fisica, nonchè la pratica di vari sport anche a livello agonistico e non solo terapeutico.

c) predisposizione di speciali saune terapeutiche ed attivazione di cure complementari per un migliore recupero e mantenimento del benessere, anche attraverso il supporto dei servizi ospedalieri e dei medici competenti.

5) promuovere ed organizzare incontri con scuole istituzioni e/o associazioni per consentire l'insegnamento dell'educazione, della prevenzione e delle norme di soccorso stradale.

La Fondazione al fine del perseguimento del suo scopo potrà acquistare, vendere, permutare o prendere in locazione immobili e compiere ogni negozio opportuno o strumentale.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse secondo le disposizioni del D.Lgs. 460/1997 e comunque in via non prevalente.

La Fondazione potrà svolgere attività economica in quanto vengano rispettati i requisiti propri delle Onlus.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà altresì promuovere, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori.

La Fondazione intende perseguire finalità di solidarietà sociale ai sensi dell'articolo 10 D.Lgs. 460/1997. La fondazione si interdice di svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle connesse.

Si interdice di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.\Si fa obbligo di impiegare utili o gli avanzi di destione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. Si fa obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Si fa altresì obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Valgono in genere le disposizioni di cui all'arti-

colo 10 del precitato D.Lgs. 460/1997 "
Si allega sotto lettera "A" il nuovo testo dello statuto contenente le modifiche apportate, omessane la lettura per espressa dispensa delle parti.
Ai fini fiscali si chiede l'esenzione dall'imposta di bollo e il trattamento di imposta di registro di cui agli articoli 17 e 22 del D.lgs. 460/1997.
Del presente atto in parte scritto con sistema elettronico e in parte scritto a mano da persona di mia fiducia e da me Notaio su fogli due per facciate sette, ho dato lettura alla costante presenza dei testimoni, alle parti che l'approvano.
Firmato:
SILVIA TAVECCHIO
TAVECCHIO ASTOLFO
ALESSIO TAVECCHIO

TAVECCHIO ASTOLFO
ALESSIO TAVECCHIO
ANNALISA BIANCHI
COLOMBO GIAN MARIO
BERTAZZONI VIVIANA
FRANCESCO LACCHI Notaio sigillo

Allegato "A" all'atto Repertorio n. 40801/14945 DENOMINAZIONE

Articolo 1) - E' costituita una Fondazione denominata: "FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO ONLUS ".

La Fondazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 ed opera sul territorio nazionale.

#### SEDE

Articolo 2) - La Fondazione ha sede in Monza, Via Azzone Visconti n. 41.

#### SCOPO

Articolo 3) - La Fondazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore assistenza sociale e sociosanitaria a favore di persone disabili e non.

A tal fine la Fondazione potrà:

- 1) Fornire un adeguato supporto psicologico-morale ai pazienti e anche ai familiari e/o persone a loro vicini.
- 2) Prestare collaborazione alle aziende sanitarie ed ospedaliere per il reinserimento sociale della persona.
- 3) Organizzare e realizzare convegni, conferenze ed incontri, finalizzati all'informazione ed alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui progressi della scienza medica e sulle attività ed obiettivi della Fondazione.
- 4) Svolgere attività di ricreazione e di socializzazione anche attraverso rappresentazioni teatrali, film, spettacoli ecc.
- Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione, potrà altresì concorrere alla:
- a) alla creazione e la gestione di centri di cura ed accoglienza finalizzati ad offrire l'aiuto per il riequilibrio fisico, psichico e morale a persone disabili e sofferenti.
- b) realizzazione di strutture ricettive, unitamente a piscine e palestre per la rieducazione fisica, nonchè la pratica di vari sport anche a livello a gonistico e non solo terapeutico.
- c) predisposizione di speciali saune terapeutiche ed attivazione di cure complementari per un migliore recupero e mantenimento del benessere, anche at traverso il supporto dei servizi ospedalieri e dei medici competenti.
- 5) promuovere ed organizzare incontri con scuole istituzioni e/o associazioni per consentire l'insegnamento dell'educazione, della prevenzione e delle norme di soccorso stradale.

La Fondazione al fine del perseguimento del suo scopo potrà acquistare, vendere, permutare o prendere in locazione immobili e compiere ogni negozio opportuno o strumentale.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse secondo le disposizioni del D.Lgs. 460/1997 e comunque in via non prevalente.

La Fondazione potrà svolgere attività economica in quanto vengano rispettati i requisiti propri delle Onlus.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà altresì promuovere, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori.

La Fondazione intende perseguire finalità di solidarietà sociale ai sensi dell'articolo 10 D.Lgs. 460/1997. La fondazione si interdice di svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle connesse.

Si interdice di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Si fa obbligo di impiegare utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Si fa obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero
662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Si fa altresì obbligo di redigere il bilancio o
rendiconto annuale.

Valgono in genere le disposizioni di cui all'articolo 10 del precitato D.Lgs. 460/1997

PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

Articolo 4) - Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale;
- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a

qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;

- dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- dei redditi del patrimonio, come sopra composto;

- dalle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo.

#### ORGANI

Articolo 5) - Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato d'Onore;
- il Comitato Tecnico-Scientifico.

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 6) - La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membri, nominati secondo quanto previsto dall'art. 12 e dal comma 2 del presente articolo.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I fondatori sono componenti di diritto del Consiglio di Amministrazione per il primo triennio e nominano gli altri consiglieri di comune accordo. In caso di disaccordo prevale la designazione del Sig. Tavecchio Alessio.

Articolo 7) Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;

- redige ed approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo sulla bozza predisposta dal Segretario;

- nomina il Presidente e il Vice Presidente;
- amministra il patrimonio della Fondazione;
- delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e/o integrazioni;
- nomina il Segretario generale della Fondazione e

ne determina il trattamento giuridico ed economico nei limiti di cui al suddetto D.Lgs 460/1997;

- delibera le modifiche dello statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione ai sensi di legge.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni per quanto concerne le scelte di tipo economico ad uno o più dei suoi membri, determinandone i poteri.

Articolo 8) - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri. La convocazione ha luogo mediante lettera raccomandata firmata dal Presidente almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, mediante telegramma o telefax da inviarsi almeno due giorni prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà più uno degli amministratori in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di dette deliberazioni è redatto Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, le cui funzioni sono svolte dal segretario della Fondazione o da persona designata dal Consiglio in caso di sua assenza.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso.

## PRESIDENZA

Articolo 9) - Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

L'intervento del Vice Presidente vale di per se' a significare l'assenza o impedimento del Presidente.

## SEGRETARIO

Articolo 10) - Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, redige la bozza del bilancio preventivo o consuntivo, i verbali delle riunioni del Consiglio e li sottoscrive con il Presidente. Esercita, inoltre, le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

### RAPPRESENTANZA

Articolo 11) - La rapppresentanza della Fondazione spetta al Presidente e al Vice Presidente, nonchè,

nei limiti dei poteri loro conferiti, agli Amministratori delegati.

### COMITATO TECNICO-SICENTIFICO

Articolo 12) - Il Comitato Tecnico-Scientifico ha funzioni consultive e si occuperà di tutte le questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Esso delibera sulle sue modalità di riunione e funzionamento, eleggendo al proprio interno il suo Presidente.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un numero minimo di tre membri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I loro nominativi vengono proposti dal Presidente o dal Comitato stesso al Consiglio di Amministrazione, che decide sulla loro nomina.

#### COMITATO D'ONORE

Articolo 13) - Il Comitato d'Onore è composto da un numero minimo di tre membri ed elegge nel suo seno il Presidente.

Fa parte di tale Comitato chi abbia effettuato donazioni o elargizioni a favore della Fondazione per un ammontare complessivo non inferiore a lire 100 milioni negli ultimi sette anni ed abbia un'età non inferiore a 40 anni.

Su indicazione del Fondatore ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà far parte del Comitato d'Onore anche chi, pur essendo privo dei requisiti previsti dal punto precedente, sia in grado di fornire un particolare apporto personale agli scopi della Fondazione.

I membri del Comitato d'Onore durano in carica finchè risultano in possesso di detti requisiti e provvedono a realizzare collettivamente iniziative di raccolta fondi per la Fondazione.

Dopo la morte dei Fondatori, il Comitato d'Onore elegge - a maggioranza assoluta dei suoi componenti - il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.

Il Comitato d'Onore delibera sulle sue modalità di riunione e funzionamento.

### COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 14) - Il Collegio dei revisori, se nominato ut infra, è composto da tre membri, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili e nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I Revisori durano in carica dieci anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori è incaricato del controllo

della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio sarà, però, istituito e nominato in quanto o eletto liberamente dal Consiglio o necessario per legge, o richiesto in sede di disposizioni aventi il valore di circolari dalla amministrazione finanziaria.

### COMPENSI

Articolo 15) - Per i compensi agli organi amministrativi e di controllo vale il limite massimo di cui all'articolo 10, sesto comma del citato D.Lgs 460/1997.

Il limite non vale per i compensi afferenti a speciali incarichi relativi ad attività non connesse alla carica.

ESERCIZI-BILANCIO- UTILI E AVANZI DI GESTIONE Articolo 16) - Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio deve essere presentato il bilancio della Fondazione o rendiconto annuale.

Il termine per l'approvazione del bilancio è il 30 aprile dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge o statuto facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.

### SCIOGLIMENTO

Articolo 17) - La fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del c.c.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'orga-

nismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## NORME APPLICABILI

Articolo 18) - Per tutto quanto non previsto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in materia di Fondazioni, nonchè le disposizioni di cui al D.Lgs n. 460 del 4 dicembre 1997. Firmato:

SILVIA TAVECCHIO
ASTOLFO TAVECCHIO
ALESSIO TAVECCHIO
ANNALISA BIANCHI
COLOMBO GIAN MARIO
BERTAZZONI VIVIANA
FRANCESCO LACCHI Notaio sigillo

La presente copia xerografica è conforme all'originale firmato come per legge e si rilascia per gli usi consentiti.

7 GIU. 2000

Dal Mio Studio,